

Rep. N. 2210/2023



CONTRATTO

CIG: Z8F39D6C07

L'anno duemilaventitré, il giorno 20 del mese di aprile,

TRA

Il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 rappresentato da Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro (d'ora innanzi "Committente")

E

la Edisplay s.r.l. con sede legale in Fonni (NU), Via del Lavoro n.53, P.IVA 01172340919, PEC: EDISPLAY@PEC.IT in atto rappresentata da Raffaele Serusi nato a Pinerolo (TO) il 12 maggio 1968, (d'ora innanzi "Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- a. Con deliberazione a contrarre n. 88 del 16.03.2023 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta n. 3472577 su MEPA di CONSIP per l'acquisto, per due anni, dell'abbonamento relativo al software on line - piattaforma Email Chef – Servizi di Hosted e-mail Server ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, a favore della società Edisplay s.r.l. con sede legale in Fonni (NU), Via del Lavoro n.53, P.IVA 01172340919;
- b. Con la deliberazione n. 105 del 19 aprile 2023 è stata disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente contratto.
- c. Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati:
 - Patto di Integrità;
 - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
 - documento denominato "Privacy".

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Cammalleri.

ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla fornitura, per due anni, dell'abbonamento relativo al software on line - piattaforma Email Chef – Servizi di Hosted e-mail Server su MePA di Consip, per l'invio di newsletter e schede dei corsi di formazione erogati dal Centro a mailing list targettizzate di cui al preventivo di EDISPLAY s.r.l. n. PZ174 del 21 febbraio 2023.

ART. 3 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto è pari a complessivi € 3.360,00 (IVA esclusa).

Il presente contratto ha decorrenza dal 21 aprile 2023 fino al 20 aprile 2025.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e spesa, IVA esclusa, sarà pagato in complessive due quote, una per ogni anno di vigenza del contratto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della conformità della fornitura.

Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto potranno essere pretesi, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo della fornitura di cui al presente contratto.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dal CEFPAS, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG.

ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 6 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Sarà applicata una penale nella misura dell'1‰, dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del contratto al netto dell'IVA e oneri della sicurezza nei seguenti casi non imputabili al Committente:

- In caso di ritardo sui tempi di avvio nell'esecuzione del contratto, qualora siano trascorsi 3 giorni dalla sottoscrizione;
- Nelle ipotesi di inesatto adempimento contrattuale, la penale sarà calcolata in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero dei tempi occorrenti affinché la piattaforma sia fruibile con tutte le sue funzionalità;
- In caso di non conformità del bene o del servizio, la penale sarà calcolata dal momento dell'avvenuto accertamento e fino alla sostituzione/ripristino del bene ovvero eliminazione del disservizio.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione

delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.

Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

ART. 7 CAUSE DI RISOLUZIONE

È causa di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108.

Costituiscono, altresì, condizioni di risoluzione di diritto le seguenti cause:

- Il mancato avvio dell'esecuzione del contratto, fatto salvo l'incameramento della garanzia definitiva (ove richiesta) e il risarcimento degli eventuali danni subiti;
- In caso di ritardi reiterati che diano luogo all'applicazione cumulata di penali eccedenti il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il CEFPAS potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando la garanzia definitiva (ove richiesta), salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
- il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta aggiudicataria).

In tali casi, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il CEFPAS costituirà in mora l'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, con diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

ART. 10 RECESSO

Il CEFPAS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite PEC. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

ART. 11 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

ART. 12 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 CLAUSOLA DI PREVALENZA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata dalla società (Preventivo di EDISPLAY s.r.l. n. PZ174 del 21 febbraio 2023) e le clausole richiamate nel presente contratto, incluse quelle presenti nella documentazione che ne costituisce parte integrante, prevarrà l'interpretazione più favorevole per il CEFPAS.

ART. 14 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Il presente contratto si compone di n.4 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Raffaele Serusi ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

Firmato digitalmente da

RAFFAELE SERUSI

Data e ora della firma: 20/04/2023 12:41:12

IL COMMITTENTE



SANFILIPPO
ROBERTO
20.04.2023
15:21:01
GMT+01:00

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Raffaele Serusi nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 del presente contratto.

Documento sottoscritto con firma digitale da Raffaele Serusi ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

Firmato digitalmente da

RAFFAELE SERUSI

Data e ora della firma: 20/04/2023 12:42:29